P9_TA(2023)0390

Conti economici ambientali europei: nuovi moduli

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 9 novembre 2023, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 691/2011 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi moduli dei conti economici ambientali (COM(2022)0329 – C9-0223/2022 – 2022/0210(COD)) [1]

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(C/2024/2852)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) La decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che istituisce un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 ([12]) ha confermato che informazioni affidabili sulle tendenze, le pressioni e i fattori principali che influenzano i cambiamenti ambientali sono essenziali per l'elaborazione di politiche efficaci, per la loro attuazione e per la responsabilizzazione dei cittadini. È opportuno sviluppare strumenti che consentano di ***sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica*** in relazione agli effetti ambientali dell'attività economica. Tra questi strumenti figurano i conti economici ambientali.	(1) La decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, che istituisce un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 ([12]) ha confermato che ***il monitoraggio, comprese*** informazioni affidabili sulle tendenze, le pressioni e i fattori principali che influenzano i cambiamenti ambientali sono essenziali per l'elaborazione di politiche efficaci, per la loro attuazione ***al fine di raggiungere gli obiettivi ambientali dell'Unione*** e per la responsabilizzazione dei cittadini. È opportuno sviluppare strumenti che consentano di ***aumentare la consapevolezza generale*** in relazione agli effetti ambientali dell'attività economica ***e al contributo dell'ambiente all'economia e al benessere***. Tra questi strumenti figurano i conti economici ambientali.
([12]) GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22.	([12]) GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) I nuovi moduli devono contribuire direttamente alle priorità politiche dell'Unione in ***termini di crescita verde ed efficienza delle risorse***.	(3) I nuovi moduli devono contribuire direttamente alle priorità politiche dell'Unione in ***materia ambientale stabilite, tra l'altro, nell'8° PAA***.

([1]) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0296/2023).

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) La Commissione di statistica delle Nazioni Unite ha adottato il quadro centrale del sistema di conti economici ambientali (SEEA) come norma statistica internazionale in occasione della sua 43ª sessione nel febbraio 2012 e la contabilità degli ecosistemi del SEEA (capitoli da 1 a 7 che descrivono il quadro contabile e i conti fisici) in occasione della sua 52ª sessione nel marzo 2021. I nuovi moduli definiti dal presente regolamento sono pienamente conformi al SEEA.	(4) La Commissione di statistica delle Nazioni Unite ha adottato il quadro centrale del sistema di conti economici ambientali (SEEA) come norma statistica internazionale in occasione della sua 43ª sessione nel febbraio 2012 e la contabilità degli ecosistemi del SEEA (capitoli da 1 a 7 che descrivono il quadro contabile e i conti fisici) in occasione della sua 52ª sessione nel marzo 2021. I nuovi moduli definiti dal presente regolamento sono pienamente conformi al SEEA. ***Inoltre, il SEEA ha attuato il sistema di contabilità integrata ambientale ed economica (SEEA-Acqua), che sostiene il quadro centrale del SEEA.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Per svolgere i compiti a essa attribuiti dai trattati, in particolare quelli relativi all'ambiente, alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici, l'Unione dovrebbe disporre di informazioni pertinenti, complete e affidabili. Un processo decisionale basato su dati fattuali necessita di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]), conformemente ai loro obiettivi.	(5) Per svolgere i compiti a essa attribuiti dai trattati ***e dal diritto internazionale***, in particolare quelli relativi all'ambiente, alla sostenibilità e ai cambiamenti climatici, l'Unione dovrebbe disporre di informazioni pertinenti, complete e affidabili. Un processo decisionale basato su dati fattuali necessita di statistiche che soddisfino i criteri di elevata qualità di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ([14]), conformemente ai loro obiettivi. ***È inoltre necessario che Eurostat presenti i dati raccolti in modo più accessibile e di facile utilizzo, promuovendoli attivamente.***
([14]) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).	([14]) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) ***Al fine di monitorare meglio i progressi verso un'economia circolare verde, competitiva e resiliente e di monitorare quelli verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile nel contesto dell'Unione sono necessari*** ulteriori dati.	(6) ***Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 2050, è fondamentale allineare la legislazione e i processi dell'Unione agli obiettivi a lungo termine dell'Unione in materia di ambiente e clima stabiliti nel quadro del Green Deal europeo, del regolamento (UE) 2021/1119 (la "normativa europea sul clima"), in particolare al suo articolo 6, paragrafo 4, e del pacchetto "Pronti per il 55 %". Diversi atti legislativi dell'Unione richiedono già un attento monitoraggio delle tendenze e, di conseguenza, di dati supplementari e più precisi. Secondo i dati della Commissione, per attuare l'ambiziosa agenda dell'Unione sul Green Deal saranno necessari investimenti significativi e, ai fini della realizzazione della transizione verde, si stima una carenza di quasi 520 miliardi di EUR di investimenti pubblici e privati all'anno per il prossimo decennio. Inoltre, secondo i dati della Commissione, per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili dei paesi terzi e accelerare la transizione energetica dell'Unione verso alternative ai combustibili fossili saranno necessari circa 210 miliardi di EUR di investimenti aggiuntivi entro la fine del 2027. È chiaro altresì che, sebbene una quota sostanziale degli investimenti sarà sostenuta dal settore privato, anche gli investimenti pubblici dovranno aumentare in modo significativo. In tal senso, è fondamentale ottenere dagli Stati membri dati pertinenti e granulari sulle loro lacune in termini di investimenti per il clima, l'energia e l'ambiente, per assicurarsi che l'Unione sia sulla strada giusta per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo con una quota sufficiente di capitale pubblico e privato stanziato per la transizione verde. Per tutti questi motivi, il sistema dei conti economici ambientali europei deve essere rapidamente trasformato in uno strumento completo che fornisca*** ulteriori dati ***significativi per il monitoraggio dell'attuazione del diritto ambientale dell'Unione e della politica ambientale. La Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa per adottare nuovi moduli che raccolgano tutti i dati pertinenti e i valori di comunicazione relativi agli obiettivi dell'Unione.***

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) Nello sviluppo e nella sperimentazione di nuovi moduli, occorre prestare particolare attenzione e dare priorità allo sviluppo di conti economici ambientali sui sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili. Il programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030 chiede l'istituzione di un quadro vincolante dell'Unione per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti dagli Stati membri verso la graduale eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, sulla base di una metodologia concordata e senza indugio, fissando un termine per l'eliminazione graduale dei sussidi ai combustibili fossili che sia in linea con l'ambizione di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C – obiettivo dell'accordo di Parigi – a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale. I conti economici ambientali dovrebbero sostenere tale obiettivo fornendo, in un nuovo modulo sui sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili, i dati necessari per monitorare e valutare i progressi compiuti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) L'acqua è una risorsa fondamentale e l'integrazione di un nuovo modulo sull'acqua nei conti economici ambientali europei è un prerequisito per gestirla in modo sostenibile e comprenderne il rapporto con l'attività economica.

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quater) L'adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. È necessario affrontare i crescenti rischi per la salute connessi al clima, tra cui ondate di calore, inondazioni e incendi boschivi più frequenti e intensi, minacce alla sicurezza alimentare e idrica, nonché la comparsa e la diffusione di malattie infettive. Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rischiano potenzialmente di superare le

Testo della Commissione	*Emendamento*
	capacità di adattamento degli Stati membri. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 7 dell'accordo di Parigi, nonché massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative. L'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1119 impone agli Stati membri di adottare strategie e piani nazionali di adattamento, fondati su analisi rigorose in materia di cambiamenti climatici e di vulnerabilità, sulle valutazioni dei progressi compiuti e sugli indicatori, e basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili. Dal momento che è necessario monitorare i progressi verso l'adeguamento ai cambiamenti climatici, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa per adottare un nuovo modulo sull'adeguamento ai cambiamenti climatici che raccolga tutti i dati pertinenti e indichi i valori relativi all'adeguamento ai cambiamenti climatici.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 6 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 quinquies) La perdita di biodiversità è una delle principali vulnerabilità affrontate dalle economie, unitamente ai cambiamenti climatici, che la amplificano. La biodiversità è fondamentale per la sicurezza alimentare, il benessere degli esseri umani e la resilienza generale delle società e delle economie. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro risposta alla crisi della biodiversità in linea con gli impegni internazionali assunti nell'ambito del quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità. Dal momento che è necessario monitorare i progressi compiuti verso l'inversione del declino della biodiversità, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa per adottare un nuovo modulo sulla biodiversità.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 6 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 sexies) In quanto strumento per presentare i dati relativi all'estensione e alla condizione delle risorse ecosistemiche e ai servizi che le stesse forniscono alla società e all'economia, i conti degli ecosistemi mirano a valorizzare la natura, consentendo di tenere meglio in considerazione i costi per la natura. La determinazione dei valori monetari dovrebbe avere come obiettivo quello di aumentare la visibilità del costo dell'inazione e di sostenere l'Unione nel raggiungimento dei suoi obiettivi ambientali. Al fine di raggiungere pienamente gli effetti desiderati, il modulo dovrebbe essere ulteriormente sviluppato in futuro, eventualmente aggiungendo la segnalazione relativa ai valori monetari.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Nel 2019 la Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale n. 2019/16 dal titolo "Conti economici ambientali europei: l'utilità per i responsabili delle politiche può migliorare". ([15]) La relazione rileva la necessità di dati più completi sulle foreste e sugli ecosistemi e della piena attuazione dei conti delle risorse forestali.	(8) Nel 2019 la Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale n. 2019/16 dal titolo "Conti economici ambientali europei: l'utilità per i responsabili delle politiche può migliorare". ([15]) La relazione rileva la necessità di dati più completi sulle foreste e sugli ecosistemi e della piena attuazione dei conti delle risorse forestali. ***Le tre raccomandazioni finali della Corte consistevano nel migliorare il quadro strategico per i dati EEEA, migliorare la pertinenza dei moduli EEEA per la definizione delle politiche e migliorare la tempestività dei dati EEEA. La relazione ha inoltre sottolineato che Eurostat ha difficoltà a raccogliere dati tempestivi e di elevata qualità. Gli Stati membri dovrebbero quindi fornire dati di alta qualità per i conti economici ambientali europei entro i termini stabiliti dal presente regolamento.***
([15]) https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=51214	([15]) https://www.eca.europa.eu/it/publications?did=51214

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 691/2011 elenca le fonti che gli Stati membri possono utilizzare per le stime dei conti economici ambientali. Al fine di garantire la flessibilità e ridurre l'onere amministrativo che grava su rispondenti, istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di adottare approcci innovativi. Gli Stati membri dovrebbero sempre informare la Commissione e fornire dettagli in merito alla qualità di tali approcci affinché la Commissione possa valutare la qualità dei dati.	(9) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 691/2011 elenca le fonti che gli Stati membri possono utilizzare per le stime dei conti economici ambientali. Al fine di garantire la flessibilità e ridurre l'onere amministrativo che grava su rispondenti, istituti nazionali di statistica e altre autorità nazionali, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di adottare approcci innovativi ***quali, ad esempio, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus)***. Gli Stati membri dovrebbero sempre informare la Commissione e fornire dettagli in merito alla qualità di tali approcci affinché la Commissione possa valutare la qualità dei dati. ***I servizi Copernicus dovrebbero essere ulteriormente sviluppati al fine di raccogliere dati in modo sempre più automatico, e dovrebbero essere adeguatamente finanziati a tal fine.***

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) ***L'elenco dei possibili futuri*** conti economici ambientali europei ***di cui all'articolo 10*** del regolamento (UE) n. 691/2011 ***deve essere aggiornato per allinearli alle attuali priorità politiche dell'Unione.***	(11) ***Data l'urgente necessità di ampliare il sistema dei*** conti economici ambientali europei ***(EEEA) per la definizione e il monitoraggio delle politiche, la Commissione dovrebbe presentare una proposta legislativa per adottare i nuovi moduli elencati nel presente regolamento e migliorare e sviluppare ulteriormente i moduli esistenti di cui agli allegati*** del regolamento (UE) n. 691/2011.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) ***Per tenere conto dell'attuale stato di sviluppo dei metodi di valutazione dei servizi ecosistemici***, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di integrare il regolamento ***stabilendo per quali dei servizi ecosistemici già inclusi nelle tabelle per la trasmissione dei dati di cui alla sezione 5 dell'allegato IX dovrebbero essere indicati valori monetari, il primo anno di riferimento e un elenco di metodi accettabili per stabilire tali valori monetari***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 ([17]). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.	(14) ***Al fine di sviluppare ulteriormente gli EEEA***, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di integrare il regolamento ***adottando nuovi moduli e modificando quelli esistenti***. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 ([17]). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
([17]) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.	([17]) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
	Il suo obiettivo generale è fornire dati a sostegno del monitoraggio e della valutazione dei progressi compiuti dall'Unione nel conseguimento dei suoi obiettivi ambientali stabiliti dal diritto dell'UE e dagli impegni internazionali assunti in tale ambito.

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "sussidi ambientali e trasferimenti analoghi", trasferimenti correnti e in conto capitale, come definiti nel SEC 2010, intesi a sostenere attività di protezione dell'ambiente e salvaguardia delle risorse ***nazionali*** e relativi prodotti;	(8) "sussidi ambientali e trasferimenti analoghi", trasferimenti correnti e in conto capitale, come definiti nel SEC 2010, intesi a sostenere attività di protezione dell'ambiente e salvaguardia delle risorse ***naturali*** e relativi prodotti;

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è inserito il seguente paragrafo:
	"1 bis.Entro il ... [tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta una proposta legislativa conformemente all'articolo 9 per elaborare i moduli seguenti:
	"a) sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili;
	b) sussidi o misure di sostegno potenzialmente dannose per l'ambiente diversi da quelli di cui alla lettera a);
	c) conti (quantitativi e qualitativi) delle risorse idriche;
	d) conti dei rifiuti;
	e) percentuale di utilizzo di materiali circolari;
	f) mitigazione dei cambiamenti climatici;
	g) adattamento ai cambiamenti climatici;
	h) protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
	i) prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
	j) conti della spesa per la gestione delle risorse naturali, tra cui le materie prime critiche;
	k) impronta ambientale.";

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 3 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 bis. La Commissione (Eurostat) ***effettua uno studio metodologico e di fattibilità*** sulla valutazione monetaria dei servizi ecosistemici. ***Sulla base dei risultati di questo studio, la Commissione può integrare il presente regolamento per definire, mediante un atto delegato, per quali dei servizi ecosistemici già inclusi nelle tabelle per la trasmissione dei dati di cui all'allegato IX, sezione 5, sono indicati valori monetari, il primo anno di riferimento e un elenco di metodi accettabili per stabilire tali valori monetari."***;	4 bis. ***Entro ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento],*** la Commissione (Eurostat) ***presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione*** sulla valutazione monetaria dei servizi ecosistemici. ***La relazione comprende una valutazione delle possibilità metodologiche e della fattibilità della valutazione monetaria, eventuali valori di segnalazione, laddove tali valori non siano disponibili, e possibili metodi alternativi per misurare i conti dei servizi ecosistemici. La relazione può essere accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento.***";

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera b bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 3 – paragrafo 4 bis bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) è inserito il seguente paragrafo 4 bis bis:
	4 bis bis. ***Entro ... [un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione pubblica uno studio che analizza i dati di segnalazione attualmente inclusi nel regolamento per la mitigazione dei cambiamenti climatici e propone l'introduzione di un modulo dedicato all'adeguamento ai cambiamenti climatici, con l'obiettivo di garantire che tutti i valori di segnalazione per conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo, della normativa europea sul clima, del pacchetto "Pronti per il 55 %" e della legge sull'industria a zero emissioni nette siano forniti dagli Stati membri. Lo studio è corredato di un calendario indicativo per lo sviluppo futuro dei moduli.***

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(2 bis) all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
1. La Commissione elabora un programma di studi pilota da realizzare a opera degli Stati membri su base volontaria al fine di migliorare la trasmissione e la qualità dei dati, di creare serie temporali storiche lunghe e di sviluppare la metodologia. Il programma include studi pilota per verificare ***la fattibilità dell'introduzione di*** nuovi moduli di contabilità ambientale. Nell'elaborare il programma, la Commissione assicura che nessun onere amministrativo o finanziario aggiuntivo gravi sugli Stati membri e sulle unità partecipanti.	"1. La Commissione elabora un programma di studi pilota da realizzare a opera degli Stati membri su base volontaria al fine di migliorare la trasmissione e la qualità dei dati, di creare serie temporali storiche lunghe e di sviluppare la metodologia. Il programma include studi pilota per verificare nuovi moduli di contabilità ambientale. Nell'elaborare il programma, la Commissione ***presta particolare attenzione ai moduli che producono dati sui sussidi all'energia, compresi i sussidi ai combustibili fossili, e*** assicura che nessun onere amministrativo o finanziario aggiuntivo gravi sugli Stati membri e sulle unità partecipanti."

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
"d) ogni altra fonte od ogni altro metodo o approccio innovativo pertinente, nella misura in cui consenta la produzione di ***statistiche*** comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.	"d) ogni altra fonte od ogni altro metodo o approccio innovativo pertinente, nella misura in cui consenta la produzione di ***conti economici ambientali*** comparabili e ottemperanti agli obblighi specifici applicabili in materia di qualità.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri che decidono di utilizzare le fonti, i metodi o gli approcci innovativi di cui alla lettera d) informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento durante il quale la fonte, il metodo o l'approccio innovativo saranno introdotti e forniscono informazioni dettagliate in merito alla qualità dei dati ottenuti.";	Gli Stati membri che decidono di utilizzare le fonti, i metodi o gli approcci innovativi di cui alla lettera d) informano la Commissione (Eurostat) nel corso dell'anno precedente l'anno di riferimento durante il quale la fonte, il metodo o l'approccio innovativo saranno introdotti e forniscono informazioni dettagliate in merito alla qualità dei dati ottenuti. ***Entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni, la Commissione può consigliare agli Stati membri di non***

Testo della Commissione	*Emendamento*
	utilizzare un approccio innovativo specifico se ritiene che la qualità dei dati possa non essere adeguata o può formulare raccomandazioni su come raggiungere la qualità dei dati richiesta. La Commissione facilita lo scambio delle migliori pratiche in materia di approcci innovativi tra tutti gli Stati membri. La Commissione pubblica tutte le informazioni ricevute dagli Stati membri a norma del presente comma, nonché il suo parere, se del caso.";

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) è inserito l'articolo seguente:
	Articolo 6 bis
	Entro ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione (Eurostat) e l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) elaborano e forniscono al quadro operativo europeo sui conti ambientali informazioni scientifiche e accessibili gratuitamente sullo stato dei dati compresi nei moduli, come il percorso di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, tenendo conto degli obiettivi stabiliti nella normativa europea sul clima, dei progressi compiuti verso il ripristino della biodiversità e degli investimenti associati. Il quadro operativo è aggiornato annualmente e include i nuovi moduli e i nuovi dati disponibili.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 4

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda gli allegati VII, VIII e IX, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il [OPOCE, inserire la data esatta, ossia 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";	2. Ai fini dell'ottenimento di una deroga a norma del paragrafo 1 per quanto riguarda gli allegati VII, VIII e IX, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il [OPOCE, inserire la data esatta, ossia 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. ***La Commissione pubblica tutte le richieste ricevute dagli Stati membri.***";

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 4 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafi ***1 bis,*** 3, 4 e 4 bis ***ter***, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.	3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafi ***1 bis,*** 3, 4 e 4 bis ***ter,*** può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3, 4 e 4 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”;	5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafi ***1 bis,*** 3, 4 e 4 bis ***ter***, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”;

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 6

Regolamento (UE) n. 691/2011

Articolo 10 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) all'articolo 10, il primo trattino è ***sostituito dal seguente:***	6) all'articolo 10, il primo trattino è ***soppresso.***
" - introdurre nuovi moduli di contabilità economica ambientale, quali conti (quantitativi e qualitativi) delle risorse idriche, conti della spesa per la gestione delle risorse naturali, sussidi o misure di sostegno potenzialmente dannose per l'ambiente e conti dei rifiuti,";	

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/1119, gli Stati membri presentano dati relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici a decorrere dal 1º gennaio 2025. I dati forniti sugli investimenti relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici integrano gli investimenti attuali e i trasferimenti in conto capitale da parte dei settori istituzionali, comprese le amministrazioni pubbliche, le società e le famiglie, per le attività elencate nell'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241, precisando se è stato assegnato un coefficiente del 40 % o del 100 % per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici per i settori classificati secondo la NACE Rev.2 (livello di aggregazione A*64), se del caso.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Allegato I

Regolamento (UE) n. 691/2011

Allegato VII – sezione 4 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le statistiche sono trasmesse entro ***21*** mesi dalla fine dell'anno di riferimento.	(2) Le statistiche sono trasmesse entro ***12*** mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Allegato I

Regolamento (UE) n. 691/2011

Allegato VIII – sezione 4 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le statistiche sono trasmesse entro ***24*** mesi dalla fine dell'anno di riferimento.	(2) Le statistiche sono trasmesse entro ***12*** mesi dalla fine dell'anno di riferimento.

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Allegato I

Regolamento (UE) n. 691/2011

Allegato IX – sezione 3 – punto 3 – lettera e – terzo trattino (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	— ***indice dell'avifauna comune in habitat forestale; l'indicatore dell'avifauna in habitat forestale descrive le tendenze relative all'abbondanza dell'avifauna comune delle foreste nella sua area di ripartizione europea nel corso del tempo; è un indice composito creato da dati di osservazione delle specie di uccelli caratteristiche degli habitat forestali in Europa; l'indice è basato su un elenco specifico di specie in ciascun Stato membro.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Allegato I

Regolamento (UE) n. 691/2011

Allegato IX – sezione 3 – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) Servizi ***culturali***	c) Servizi ***legati al turismo naturalistico***

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Allegato I

Regolamento (UE) n. 691/2011

Allegato IX – sezione 4 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le statistiche sono trasmesse entro ***24*** mesi dalla fine dell'anno di riferimento.	(2) Le statistiche sono trasmesse entro ***12*** mesi dalla fine dell'anno di riferimento.